

**DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012  
100/2012/R/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEFINITIVE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE AGLI ANNI DAL 1999 AL 2008, PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL S.P.A., SELIS LAMPEDUSA S.P.A., SELIS LINOSA S.P.A., SMEDE PANTELLERIA S.P.A. E PER GLI ANNI DAL 1999 AL 2009 PER SELIS MARETTIMO S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 marzo 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 97/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 97/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 169/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2010, ARG/elt 157/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 157/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, ARG/elt 43/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 43/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, AGI 10/11 (di seguito: deliberazione AGI 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 296 del 2008 (di seguito: sentenza TAR Lombardia 296/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 4 aprile 2011, n. 909/2011 (di seguito: la sentenza 909/2011);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 24 giugno 2011, prot. n. 3130 (prot. Autorità n. 17642/A del 30 giugno 2011) (di seguito: comunicazione 3130/2011);
- le comunicazioni di SMEDE Pantelleria S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Lampedusa S.p.A. e SELIS Marettimo S.p.A. del 29 giugno 2011 (prot. Cassa n. 3236, n. 3237, n. 3238 dell'1 luglio 2011 e n. 3251 del 4 luglio 2011 (di seguito: comunicazioni 29 giugno 2011);
- la comunicazione della Cassa del 29 luglio 2011 prot. n. 4025 (prot. Autorità n. 17642/A del 30 giugno 2011);
- le comunicazioni di SMEDE Pantelleria S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SELIS Lampedusa S.p.A. e del 5 agosto 2011 (prot. Autorità n. 21563/A, n. 21565/A, e n. 21566/A e n. 21567/A, del 9 agosto 2011 (di seguito: comunicazioni 5 agosto 2011);
- la comunicazione delle predette imprese del 23 novembre 2011 (prot. Autorità n. 30830/A, del 24 novembre 2011) (di seguito: comunicazione 23 novembre 2011);
- la comunicazione della Cassa del 11 gennaio 2012 prot. 43 (prot. Autorità n. 765/A del 11 gennaio 2012) (di seguito: comunicazione 43/2012);
- le comunicazioni di SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. del 6 dicembre 2012 (prot. Autorità n. 3891/A, n. 3885/A, n. 3888/A, n. 3882/A, dell'8 febbraio 2012 (di seguito: comunicazioni 6 dicembre 2012);

- la comunicazione della Cassa del 24 febbraio 2012 prot. 1313 (prot. Autorità n. 6051/A del 28 febbraio 2012) (di seguito: comunicazione 1313/2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità, vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 73/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive, relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per le imprese SELIS Linosa S.p.A., SMEDE Pantelleria S.p.A. e SELIS Marettimo S.p.A; e che con la deliberazione ARG/elt 97/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive, per i medesimi anni, per l'impresa SELIS Lampedusa S.p.A.;
- con la deliberazione ARG/elt 169/09, l'Autorità ha determinato le aliquote definitive, per l'anno 2007, per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SMEDE Pantelleria S.p.A. e SELIS Marettimo S.p.A;
- con la deliberazione ARG/elt 84/10, l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva, per l'anno 2008, per le società di cui al precedente punto;
- con la deliberazione ARG/elt 157/10, l'Autorità ha rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria definitive, relative agli anni dal 1999 al 2008, per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A determinate dalle sopraccitate deliberazioni ARG/elt 73/09, ARG/elt 97/09, ARG/elt 169/09 e ARG/elt 84/10;
- con la deliberazione ARG/elt 43/11, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria definitiva, per l'anno 2009, per l'impresa SELIS Marettimo S.p.A..

**CONSIDERATO CHE:**

- le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. hanno presentato ricorso presso il TAR Lombardia avverso le deliberazioni ARG/elt 73/09, ARG/elt 97/09, ARG/elt 169/09 e ARG/elt 84/10;
- la sentenza del TAR Lombardia 909/2011 ha accolto parzialmente i predetti ricorsi, annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui – ai fini della quantificazione dell'ammontare di integrazione tariffaria – omettevano di riconoscere la remunerazione della totalità del capitale sociale iscritto a bilancio in seguito a nuova sottoscrizione; e che al riguardo il TAR Lombardia ha

ritenuto che tale sottoscrizione dovesse essere considerata in quanto l'Autorità non avrebbe provato la sua natura meramente finanziaria;

- la predetta sentenza è stata appellata dall'Autorità e dalla Cassa e che, tuttavia, quest'ultima, con la comunicazione 3130/2011, stante la natura esecutiva della citata sentenza, ha autonomamente provveduto alla quantificazione delle partite economiche derivanti dal principio di diritto formulato dal TAR Lombardia, precisando peraltro che tale comportamento non costituisce acquiescenza a tale decisione e che pertanto deve farsi salvo l'eventuale diverso esito dell'appello innanzi al Consiglio di Stato;
- inoltre, con la comunicazione 3130/2011, la Cassa, invece di rinnovare il procedimento istruttorio per sottoporre all'Autorità una nuova proposta di aliquote tariffarie da determinare ai sensi della legge 10/91, ha direttamente provveduto a tale determinazione, riconoscendo alle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A il credito derivante dalla esecuzione del principio enunciato dalla sentenza 909/2011 e la contestuale compensazione dello stesso con partite di debito esistenti, a fronte delle quali la Cassa ha in corso piani di rientro dilazionati a mezzo di trattenute sulle erogazioni bimestrali in acconto;
- con la medesima comunicazione la Cassa ha inoltre comunicato che le nuove aliquote di integrazione tariffaria così determinate relativamente alle sole società SELIS Lampedusa e SMEDE Pantelleria erano state calcolate considerando, tra l'altro, l'imposizione di un valore percentuale massimo ammissibile per i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica, attività estranea all'esercizio delle attività elettriche;
- con le comunicazioni del 29 giugno 2011, 5 agosto 2011 e 23 novembre 2011, le imprese sopraccitate hanno contestato le azioni della Cassa sostenendo, in sintesi, che:
  - in assenza di un provvedimento dell'Autorità, che ridetermini le aliquote per il periodo di riferimento dei provvedimenti annullati dal TAR Lombardia, la Cassa non avrebbe titolo a compiere riconoscimenti di somme né a eseguire compensazioni a valere sugli acconti bimestrali, venendo meno anche la quantificazione del debito pregresso;
  - in ogni caso, il calcolo compiuto dalla Cassa sarebbe inficiato da un errore nell'algoritmo di calcolo della remunerazione del patrimonio netto;
  - inoltre, sarebbe infondata la pretesa della Cassa di imporre un valore percentuale massimo ammissibile per i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 43/2012, la Cassa ha comunicato alle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A quanto segue:
  1. per effetto della sentenza 909/2011, le aliquote di integrazione tariffaria determinate dall'Autorità con precedenti deliberazioni, in relazione al periodo 1999-2008 e per la sola SELIS Marittimo S.p.A., anche per l'anno 2009, devono considerarsi annullate, con la conseguenza che la Cassa è

- tenuta a presentare all'Autorità una nuova proposta, ai fini di consentire una nuova determinazione delle predette aliquote;
2. la Cassa ha disposto, pertanto, l'avvio di un procedimento volto a rinnovare l'istruttoria per la determinazione di cui al precedente punto 1, senza che ciò costituisca acquiescenza alla sentenza del TAR Lombardia e fatto pertanto salvo l'eventuale diverso esito del pendente giudizio di appello avverso tale pronuncia;
  3. in conseguenza di quanto sopra, le comunicazioni della Cassa medesima, inerenti alle aliquote di integrazione tariffaria provvisoria per l'anno 2009, devono intendersi annullate;
  4. con effetto immediato, a decorrere dal quinto bimestre 2011, è stato annullato il piano di rientro del debito in essere delle imprese medesime;
  5. nelle more della definizione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria definitiva, deve considerarsi nulla sia la quantificazione del credito dell'impresa operata dalla Cassa e comunicata alle imprese con la comunicazione 3130/2011, sia la disposta compensazione d'ufficio tra detto credito e i debiti risultanti nel piano di rientro in essere; conseguentemente il credito derivante dall'esecuzione della sentenza 909/2011 risulta indeterminato e pertanto non liquidabile;
  6. nelle more della definizione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria considerate dalla Cassa ai fini delle erogazioni bimestrali in via di acconto, sono individuate in quelle determinatesi sulla base delle ultime aliquote di integrazione tariffaria definitiva approvate (relative all'anno 1998), aggiornate in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 288/05;
- con la sopraccitata comunicazione 43/2012, inoltre, la Cassa ha comunicato alle imprese le modalità e i criteri che sarebbero stati seguiti ai fini della rinnovazione delle istruttorie per gli anni dal 1999 al 2009 (finalizzate alla rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria); in particolare, la Cassa ha, tra l'altro:
    - rinviato alle considerazioni già svolte con la comunicazione 3130/2011 sulla necessità di imporre un valore percentuale massimo ammissibile per i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica;
    - accolto le osservazioni delle imprese sull'errore dell'algoritmo in uso per il calcolo della remunerazione del patrimonio netto;
  - le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., con comunicazione 6 febbraio 2012, hanno contestato la presenza di ulteriori errori connessi al calcolo relativo alla rideterminazione delle aliquote, illustrato nelle schede allegate alla comunicazione 43/2012, evidenziando in particolare che:
    - a) l'imposizione di un valore percentuale massimo ammissibile per i ricavi relativi all'attività di illuminazione pubblica non troverebbe fondamento in alcun provvedimento dell'Autorità e sarebbe stato sconosciuto dalla stessa Cassa nell'ambito della rinnovazione del procedimento;
    - b) la correzione dell'errore, contenuto nell'algoritmo di calcolo della remunerazione del patrimonio netto, oltre che agli anni 1999-2009, dovrebbe

- essere estesa anche ai calcoli relativi alle precedenti annualità 1991-1998, che pertanto dovrebbero essere rideterminati;
- c) nella riformulazione della proposta di determinazione delle aliquote, la Cassa dovrebbe tener conto anche degli altri aspetti censurati dalle imprese nell'ambito del contenzioso, per i quali la sentenza 909/2011 ha rigettato i ricorsi; ciò in quanto le società hanno appellato tale sentenza sotto tali aspetti;
  - d) l'adozione dell'aliquota, determinata per il 1998, vanificherebbe gli esiti della sentenza 909/2011; peraltro la liquidazione effettuata della Cassa dell'importo del quinto bimestre 2011 sarebbe errata in quanto non determinata sulla base dell'aliquota dell'anno 1998;
  - e) la Cassa non avrebbe mai comunicato alle imprese, nel tempo, i saldi aggiornati in relazione ai piani di rientro imposti per il recupero del debito pregresso;
  - f) non sarebbe condivisibile l'affermazione della Cassa secondo la quale risulta indeterminato e pertanto non liquidabile il credito derivante dall'esecuzione della sentenza 909/2011;
  - g) la deliberazione ARG/elt 43/11, che ha determinato l'aliquota definitiva di integrazione tariffaria, per l'anno 2009, per l'impresa SELIS Marettimo S.p.A, non sarebbe interessata dagli effetti della sentenza 909/2011 e quindi non giustificerebbe la rinnovazione della relativa istruttoria, per tale anno, da parte della Cassa;
- con comunicazione 1313/2012, la Cassa ha presentato all'Autorità una nuova proposta ai fini della determinazione delle aliquote per gli anni 1998-2008 e per l'anno 2009 limitatamente alla società SELIS Marettimo S.p.A.; a tal fine, la Cassa ha esaminato le considerazioni svolte dalle imprese con la comunicazione 6 febbraio 2012, ritenendole infondate per i seguenti motivi:
    - la limitazione dei ricavi per lo svolgimento dell'attività di manutenzione e gestione di illuminazione pubblica è finalizzata a evitare la traslazione di costi non afferenti al sistema elettrico al regime di integrazione; il criterio proposto dalla Cassa è stato già adottato dall'Autorità nella determinazione di aliquote di altre imprese ammesse al regime di cui alla legge 10/91 che si trovano in condizioni analoghe; inoltre, la legittimità di tale criterio è stata confermata anche dal giudice amministrativo;
    - quanto all'esigenza, richiamata alla precedente lettera b), di correggere l'algoritmo di calcolo utilizzato per la determinazione delle aliquote anche per gli anni 1991-1998, la Cassa ha precisato che in realtà l'algoritmo usato per tali anni non presenta alcun errore; infatti, l'errore di calcolo, accertato per gli anni successivi al 1998, è stato introdotto in fase di rielaborazione del modello per consentire la quantificazione dei valori di integrazione tariffaria dal 1999 in poi;
    - non è possibile considerare le altre censure presentate dalle imprese e rigettate dalla sentenza 909/2011 (cfr. precedente lettera c), in quanto incompatibili con il quadro regolatorio attualmente vigente, che è stato inciso dalla predetta sentenza con riferimento a un solo motivo di ricorso;
    - la Cassa ha già effettuato la regolazione economica delle ulteriori partite spettanti per il quinto bimestre 2011, derivanti dalla rettifica d'ufficio

dell'errata determinazione iniziale, con la conseguenza che la contestazione richiamata alla precedente lettera d) risulta nei fatti superata;

- la Cassa ha negato di aver omesso le comunicazioni dei saldi aggiornati in relazione ai piani di rientro (cfr. precedente lettera e), richiamando le comunicazioni intercorse;
- con riferimento alla contestazione, richiamata alla precedente lettera f), la Cassa ha precisato che il credito che le imprese possono vantare, per effetto della sentenza 909/2011, nasce dalla necessità di rettificare, a vantaggio di queste ultime, le modalità di calcolo della remunerazione del patrimonio netto dal 1999 in poi, in esecuzione della sentenza 909/2011; poiché tale rettifica avviene con la rideterminazione delle aliquote da parte dell'Autorità, su proposta della Cassa, sino all'adozione di tale provvedimento, tale credito non è determinato;
- quanto, infine, alla contestata rideterminazione dell'aliquota per l'anno 2009 per la società SELIS Marettimo S.p.A. (cfr. lettera g), la Cassa osserva che la rinnovazione dei procedimenti, relativi alle aliquote 1999-2008, in esecuzione della sentenza 909/2011, non può non essere tenuta in considerazione dalla Cassa anche ai fini delle aliquote definite per l'anno 2009 e i successivi, le quali, pertanto, devono essere rideterminate in coerenza con i criteri adottati per gli anni precedenti.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la proposta della Cassa, formulata con la comunicazione 1313/2012, risulta coerente con il quadro normativo vigente, anche con riferimento agli argomenti che evidenziano l'infondatezza delle eccezioni dedotte dalle imprese interessate;
- inoltre, con riferimento alle eccezioni richiamate alla precedente lettera a), in merito alla necessità di introdurre un valore massimo ammissibile per i ricavi relativi all'attività di illuminazione pubblica, occorre precisare che la comunicazione 43/2011, diversamente da quanto sostenuto dalle imprese, era inequivocabile nel manifestare alle imprese l'intenzione della Cassa di applicare il predetto criterio;
- l'applicazione di un tale criterio si giustifica in ragione dell'accertamento, compiuto dalla Cassa nell'ambito dell'istruttoria, di un utile dichiarato dalle imprese che non trova credenziali nell'ambito del mercato di riferimento né è giustificato da specifiche condizioni del servizio;
- con riferimento alla richiesta delle imprese, di cui alla precedente lettera c), che la determinazione delle aliquote avvenga accogliendo le altre censure dalle stesse formulate ma rigettate dalla sentenza 909/2011, occorre precisare anche che, salvo quanto argomentato dalla Cassa, l'Autorità e la Cassa hanno appellato la predetta sentenza con riferimento al motivo di ricorso accolto dal Tar Lombardia, cui pertanto il presente provvedimento non costituisce acquiescenza; conseguentemente, qualora l'appello dell'Autorità e della Cassa fosse accolto dal Consiglio di Stato, la Cassa dovrà rinnovare nuovamente l'istruttoria, ai fini di una nuova rideterminazione delle medesime aliquote tariffarie, in sostituzione del presente provvedimento;
- infine, con riferimento alla contestata proposta di rideterminazione dell'aliquota relativa all'anno 2009, per la società SELIS Marettimo S.p.A., richiamata alla

precedente lettera g), le considerazioni svolte dalla Cassa giustificano un intervento, in via di autotutela, dell'Autorità finalizzato, quanto meno, a riformare la deliberazione ARG/elt 43/11, rideterminando l'aliquota relativa all'anno 2009, sulla base di una nuova proposta formulata dalla Cassa.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria definitive, relative agli anni dal 1999 al 2008, per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. e relative agli anni 1999-2009, per la sola SELIS Marettimo S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, tenendo conto:
  - a) del principio enunciato dalla sentenza 909/2011, in merito alla necessità di considerare l'effettivo capitale sociale iscritto a bilancio nel periodo dal 1999 in poi;
  - b) della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo sinora adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima;
- rideterminare le aliquote relative alle imprese SMEDE Pantelleria S.p.A. e SELIS Lampedusa S.p.A., in coerenza con le modalità di revisione dei costi e dei ricavi attribuiti allo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica, nei termini sopra meglio precisati;
- che le aliquote definitive, relative all'anno 2008, per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- che l' aliquota definitiva, relativa all'anno 2009, per l'impresa SELIS Marettimo S.p.A., si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- prevedere che la Cassa ricalcoli i conguagli tra gli importi erogati in acconto e gli importi dovuti sulla base delle aliquote di integrazione tariffaria approvate in via definitiva, come rideterminate nel presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa, dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive, relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, per ogni kWh venduto dalle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SMEDE Pantelleria S.p.A., e SELIS Marettimo S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di rideterminare, a riforma della deliberazione ARG/elt 43/11, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad

imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2009, per ogni kWh venduto dall'impresa SELIS Marettimo S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;

3. di prevedere che la Cassa ricalcoli l'importo a conguaglio dell'impresa, utilizzando le aliquote corrette come previsto al precedente punto 1;
4. di disporre che, per l'anno 2009 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SMEDE Pantelleria S.p.A. e , a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2008, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2009 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2008 approvata con il presente provvedimento;
5. di disporre che, per l'anno 2010 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa SELIS Marettimo S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2009, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2010 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2009, approvata con il presente provvedimento;
6. il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alla sentenza 909/2011. In caso di accoglimento dell'appello promosso dall'Autorità e dalla Cassa avverso la predetta sentenza, la Cassa dovrà avviare immediatamente il procedimento per la rinnovazione delle istruttorie finalizzate alla presentazione di una nuova proposta di rideterminazione delle aliquote, di cui ai punti 1 e 2;
7. di notificare il presente provvedimento alla Cassa e alle imprese sopra richiamate;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*